

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 ottobre 2021, n. 280 **Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, nell'ambito del Comune di Modugno (BA), dalla Via Pisa n. 28 alla Via C. Colombo n. 6 int. 1**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 7 del 1/9/2021;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, prorogato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'1/9/2021.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 3 Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...);"*

*c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...)*;

- *all'art. 8 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*;
- *all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica."*;
- *all'art. 17 Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio, comma 2 che "Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale."*;
- *all'art. 17, comma 3 che "Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. (...)".*

Con nota prot. n. 253B2 del 11/02/2020, ad oggetto "Richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale nel Comune di Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS.", trasmessa con Pec dell'11/02/2020 a questa Sezione (acquisita con prot. n. A00/183/2371 del 14/02/2020) e, per conoscenza, al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante – Qu.O.T.A. AReSS Regione Puglia, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Modugno (BA), il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari,

"(...)

*premesse che:*

- *in data 12/03/2009, con nota prot. n. 566B3/BA/2009, questa Fondazione comunicava al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore DSM ASL BA, al Direttore CSM 9 Modugno e, per conoscenza, al Comune di Modugno e, per conoscenza, al Comune di Modugno e alla Regione Puglia che, a far data dal 16/03/2009, il Gruppo Appartamento sito in Modugno alla Via Pisa n. 28/A veniva trasferito nell'immobile sito in Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1;*
- *il trasferimento della struttura si era reso indifferibile a causa della assoluta indisponibilità del proprietario dell'immobile di via Pisa n. 28/A a rinnovare il contratto di locazione, già scaduto alla data del 30 novembre 2007, nonché ad accordare ulteriori proroghe;*
- *il Gruppo Appartamento di Via Colombo 6 int. 1 risultava, quindi, inserito tra le strutture censite nel fabbisogno ASL 2010, cosicché, in data 26/04/2010, veniva inoltrata istanza di accreditamento quale "struttura autorizzata all'esercizio ex art. 29, comma 5 bis della L. R. n. 8/2004 e s.m.i.", allegando la Deliberazione n. 557 del 23/03/2001 del D.G. ASL /4.*
- *in data 19/10/2012, veniva acquisito il "parere favorevole" del Dipartimento della ASL BT incaricato dalla Regione Puglia di verificare il possesso dei requisiti minimi e ulteriori per il rilascio dell'accreditamento istituzionale della struttura;*
- *con nota prot. n. A00\_183/8678 del 22/12/2017, il Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia ha comunicato il diniego dell'accreditamento del Gruppo Appartamento in assenza delle previste autorizzazioni alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune e della successiva autorizzazione all'esercizio per trasferimento da parte della Regione;*
- *nella citata nota prot. n. A00\_183/8678 del 22/12/2017, il Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione*

Puglia ha invitato questa Fondazione ad “attivare le procedure autorizzative previste dall’art. 17 della L.R. n. 9/2017 per l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Gruppo Appartamento in oggetto, tramite la presentazione al Sindaco del Comune di Modugno dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento”, che potrà essere rilasciata senza acquisire il parere positivo di compatibilità regionale (che deve intendersi già acquisito in quanto trattasi di trasferimento nello stesso Comune di struttura già compresa nella programmazione regionale nella precedente sede di Modugno [...]) e la successiva presentazione a questa Sezione di istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento [...];

- in data 30/10/2018, con nota prot. n. 1610B2/2018, la Fondazione EPASSS ha trasmesso al Comune di Modugno apposita domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento”;
- in data 04/11/2019 è stata reiterata la richiesta al SUAP del Comune di Modugno attraverso l’inoltro di pratica telematica per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento;
- con atto prot. n. 60470 del 04/12/2019 il Sindaco del Comune di Modugno ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nel Comune di Modugno, alla Via C. Colombo n. 6 int. 1, del Gruppo Appartamento precedentemente ubicato alla Via Pisa n. 28/A;
- il Gruppo Appartamento sito in Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 è in possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Reg.to Reg.le n. 3/2005 e s.m.i.;

Tanto premesso, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 e 17 della L.R. n. 9/2017 e dell’art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017”,

ha chiesto “l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale nel Comune di Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS. (...)”, dichiarando:

“

1. che la struttura è autorizzata alla realizzazione per trasferimento con provvedimento n. 60470 del 04/12/2019 rilasciato dal Sindaco del Comune di Modugno;
2. che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal reg.to Reg.le n. 7 del 27/11/2002 e s.m. e i.;
3. (...);
4. che la responsabilità sanitaria è affidata alla dott.ssa Partipilo Maria Antonietta nata il (omissis) Laureata in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Bari il 09/11/2000 specialista in Psichiatria iscritta presso l’ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari.”,

ed allegandovi:

“

1. Domanda per l’autorizzazione all’esercizio su apposita modulistica regionale;
2. Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti minimi e ulteriori di cui al Reg. to Reg.le n. 3/2005 e s.m.i. e al Reg.to Reg.le n. 16/2019;
3. Certificato agibilità;
4. Planimetrie quotate;
5. Relazione tecnico-descrittiva;
6. Diploma di laurea del Responsabile Sanitario;
7. Autocertificazione titoli professionali e insussistenza casi di incompatibilità Resp. Sanitario;
8. Elenco del personale della struttura;
9. Dichiarazione circa la non obbligatorietà del C.P.I.;
10. Provvedimento autorizzativo n. 60470 del 04/12/2019 rilasciato dal Comune di Modugno.”.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00\_183/13264 del 27/08/2020, “considerato altresì che l’art. 9 comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede che:

“

La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori."";

questa Sezione ha invitato il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari "ad integrare la sopra riportata istanza prot. n. 253B2 del 11/02/2020 trasmettendo alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non rientrare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i." e, "Nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale (...) il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 3 e 5 e art. 17 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) ubicato in Modugno, alla Via Colombo n. 6 int. 1, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. e R.R. n. 16/2019 per la tipologia di struttura "Gruppo Appartamento" (art. 3 R.R. n. 7/2002).".

Con nota prot. n. A00\_183/13706 dell'08/09/2020 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, e, per conoscenza, al legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Modugno, questa Sezione ha comunicato che:

"(...) per mero errore materiale, con l'incarico sopra riportato relativo al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio, codesto Dipartimento è stato invitato a verificare anche i requisiti previsti dal R.R. n. 16/2019, "Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Per quanto innanzi, a parziale rettifica dell'incarico di cui alla nota prot. n.A00\_183/13264/2020, si invita codesto Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 3 e 5 e art. 17 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) ubicato in Modugno, alla Via Colombo n. 6 int. 1, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia di struttura "Gruppo Appartamento" (art. 3 R.R. n. 7/2002).

(...)"

Con nota prot. n. 1473 B2 del 23/09/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Modugno, ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale nel Comune di Modugno alla Via C. Colombo n. 6 int. 1 del Gruppo Appartamento gestito dalla Fondazione EPASSS – Trasmissione documentazione integrativa.", il legale rappresentante della Fondazione EPASSS ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente Sezione con la sopra riportata nota prot. n. A00\_183/13264/2020 del 27/08/2020.

Con nota prot. n. 174874 del 09/12/2020 ad oggetto "Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari. Accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, sito in Modugno (BA) alla Via C. Colombo n. 6 int. 1.", consegnata *brevi manu* in data 10/12/2020 ed acquisita da questa Sezione con prot. n. A00\_183/19009 del 31/12/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato quanto segue:

*In esito alle note prot. n. A00\_183/13264/2020 del 27/08/2020 e prot. n. A00\_183/13076 del 08/09/2020 con cui questo Dipartimento è stato incaricato dal Servizio Accreditamenti e Qualità – Regione Puglia ad effettuare gli accertamenti in oggetto indicati, esaminata la documentazione prodotta, effettuate le verifiche di sopralluogo, si esprime:*

***parere favorevole***

*al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, sito in Modugno (BA) alla Via C. Colombo n. 6 int. 1, che possiede tutti i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalla L.R. n. 9/2017, dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 7/2002 Art. 3.*

***Ente Titolare e Gestore*** è la Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari con sede legale in Bari alla Via Bitritto n. 104, di cui Rappresentante Legale pro-tempore è il Sig. Di Pinto Nicola, nato a (omissis) il (omissis).

***Responsabile Sanitario della Struttura*** è la Dott.ssa Partipilo Maria Antonietta nata a (omissis) il (omissis), laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, Specialista in Psichiatria, iscritta nell'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari." ,

allegandovi:

- fascicolo istruttorio su supporto informatico;
- copia del verbale di sopralluogo del SISP;
- copia del certificato di laurea dell'Educatore Professionale;
- planimetria della struttura in scala 1:100;
- verbale di verifica periodica dell'impianto di terra.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, il cui legale rappresentante è Nicola Di Pinto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del Comune di Modugno, da Via Pisa n. 28 a Via Colombo n. 6, int. 1, di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Maria Antonietta Partipilo, nata il (omissis), specialista in psichiatria, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n. 11983, e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Fondazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare alla Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, il cui legale rappresentante è Nicola Di Pinto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del Comune di Modugno, da Via Pisa n. 28 a Via Colombo n. 6, int. 1, di n. 1 Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Maria Antonietta Partipilo, nata il (*omissis*), specialista in psichiatria, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n. 11983, e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
  - il legale rappresentante della Fondazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
  - l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
  - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S., Via Bitritto n. 104, Bari;
    - al Direttore Generale dell'ASL BA;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
    - al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BA;
    - al Sindaco del Comune di Modugno (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Antonio Mario Lerario)